Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot.m_dg.DOG.08/03/2013.0026565.U Pos.Arch.VI-DOG/187/03-1/2013/CA

Al Presidente della Corte di Appello di FIRENZE

E, p.c. All'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ROMA

Oggetto: Ufficio NEP di Orbetello - Spettanza dell'emolumento-percentuale di cui all'art. 122 n. 2 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari") a funzionario UNEP in astensione facoltativa per maternità o in aspettativa – Risposta a quesito.

E' pervenuto a questo Ministero, da un funzionario UNEP in servizio presso l'Ufficio NEP di Orbetello, un quesito con riferimento alla materia indicata in oggetto e in merito al quale si espone quanto segue.

L'Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 22 maggio 2009 ha chiarito che l'emolumento-percentuale di cui all'art. 122 n. 2 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 è "legato per sua natura alla funzione istituzionale svolta dagli Ufficiali Giudiziari" e nel caso dell'astensione facoltativa, è stato precisato "che la liquidazione dell'emolumento deve avvenire nella stessa misura di decurtazione della retribuzione principale".

Con riferimento all'emolumento-percentuale in questione, la cui corresponsione avviene ogni bimestre, il predetto va suddiviso per mensilità e decurtato della percentuale applicata allo stipendio tabellare (ad esempio, nel caso di astensione facoltativa per maternità con diritto al 30% della retribuzione mensile, lo stesso calcolo deve essere eseguito relativamente all'importo lordo mensile dell'emolumento-percentuale).

Per economia procedurale, i residui delle quote bimestrali del precitato emolumento vanno ripartiti tra tutto il personale UNEP dell'Ufficio sulla base della fascia retributiva e del numero delle unità di lavoratori, tenendo conto dei criteri fissati, nel penultimo capoverso del menzionato Accordo sindacale, per il conteggio delle presenze utili.

Relativamente all'ipotesi del dipendente UNEP in aspettativa, va seguito lo stesso criterio previsto dalla normativa vigente per la retribuzione principale, per cui nel caso in cui il predetto è in aspettativa senza retribuzione, si verifica parimenti la mancata attribuzione dell'emolumento-percentuale e il dipendente non deve essere annoverato, nelle comunicazioni trasmesse all'Amministrazione centrale, tra le unità di personale aventi diritto.

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell'Ufficio NEP di Orbetello il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nel pagamento dell'emolumento in questione al funzionario UNEP interessato.

Roma, 8 marzo 2013